

# INAIL

## SICUREZZA SUL LAVORO E INDENNIZZO DANNI ALLA SALUTE

Due esigenze compatibili, due facce della stessa medaglia

Si ha modo di constatare una resistenza da parte degli artigiani ad utilizzare l'assicurazione INAIL per l'indennizzo dei danni alla salute subiti per causa di lavoro.

Le ragioni di tale atteggiamento sono, in parte, da ricondurre ad una certa diffidenza dell'imprenditore e dell'artigiano in particolare – in veste di lavoratore assicurato – a trattare con l'INAIL, Istituto considerato soprattutto (o solamente) quale strumento ispettivo facile dispensatore di sanzioni, piuttosto che ente preposto alla tutela del lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale.

### ISPEZIONI E CONTROLLI DELLA VIGILANZA

Va considerato, in premessa, che avere cultura della sicurezza del lavoro significa, sostanzialmente, dare dignità al lavoro (anche il proprio lavoro e non solo quello dei propri dipendenti o collaboratori) puntando sul valore della persona in quanto tale (è su questo principio che si fonda l'indennizzo del danno biologico INAIL). L'investimento in preparazione, istruzione, adozione di metodologie di lavoro in sicurezza, l'acquisto di attrezzature più sicure non deve essere visto dall'artigiano come un lusso o una scelta da condizionare alla disponibilità di cassa. Questo deve essere, al contrario, una scelta normale perché conveniente anche in termini economici. Basterebbe richiamare l'attenzione sui reali costi economici che l'azienda sopporta per l'infortunio dell'artigiano (anche se senza dipendenti), per addivenire a tale scelta; o il considerare che le conseguenze produttive ed organizzative potrebbero essere anche pesanti: si va dal fermo azienda alla perdita della commessa di lavoro o del cliente (per inadempienza contrattuale) per le attività produttive, alla chiusura del negozio per coloro che fanno servizi alla persona (es. parrucchiere), solo per citarne alcuni.

La materia della sicurezza sul lavoro, normata attualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, è soggetta al controllo ed alla vigilanza della ASL, e dei servizi ispettivi dell'Ispettorato del lavoro e dell'INAIL.

La modalità con cui gli Istituti preposti esplicano tale attività è generalmente autonoma, anche se si pone maggiore attenzione su alcuni settori lavorativi specifici (es. edilizia) o lavorazioni particolari che prevedono l'uso di sostanze particolarmente nocive (es. chimica), dove le norme di sicurezza e prevenzione risultano di particolare rilevanza. La stessa normativa prevede misure ed adempimenti meno intensi se il lavoratore è autonomo e senza dipendenti.

L'infortunio dell'artigiano, pertanto, non è di per se stesso fattore che scatena in automatico una visita ispettiva o una sanzione per violazione delle norme di prevenzione e sicurezza, in quanto essa discende dalla dimensione aziendale (presenza o assenza di altri lavoratori), da una valutazione sulla gravità dell'infortunio stesso e dalle circostanze in cui si è verificato. *Ad esempio, un infortunio in itinere ben difficilmente potrà provocare una ispezione sulla sicurezza del lavoro in quanto le condizioni della circolazione stradale dipendono da altri fattori.*

### AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Erroneamente l'artigiano ritiene che il denunciare il proprio infortunio (specie se apparentemente lieve) comporti, come conseguenza, l'aumento del premio assicurativo INAIL annuale.

In realtà il premio assicurativo INAIL per i lavoratori artigiani (titola-



La manifesta diffidenza può essere determinata, a sua volta, da tre possibili fattori che agiscono con intensità diversa in base alla gravità dell'infortunio stesso:

- ✓ conseguenze in termini di ispezioni e controlli da parte della Vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL);
- ✓ conseguente aumento del premio assicurativo;
- ✓ ritardo nella possibilità di effettuare la denuncia stessa.

ri, soci, coadiuvanti familiari, associati in partecipazione) è denominato "premio speciale" perché viene determinato annualmente *in modo forfetario*, sulla base di nove classi rischio tipizzate sulla base della attività svolta e della tipologia di prodotto o di lavorazione effettuata (carpenteria, tipografia, edilizia, ecc. ...).

Al contrario del premio ordinario riservato alle altre categorie di lavoratori, il premio speciale non è influenzato dall'andamento infortunistico dell'azienda e, quindi, non è soggetto alle oscillazioni annuali del tasso di rischio specifico aziendale che determinano il conseguente adeguamento (in aumento o in diminuzione) del premio.

## LA DENUNCIA TARDIVA

La denuncia di infortunio effettuata in ritardo perché trasmessa dopo le 48 ore da quando il datore di lavoro ne ha avuto notizia comporta, in via generale, l'applicazione della doppia sanzione connessa alla denuncia per l'INAIL e per l'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso dell'infortunio occorso al titolare artigiano l'INAIL ha chiarito che la sanzione per denuncia tardiva non deve essere applicata.

Le preoccupazioni connesse alla sanzione permangono, erroneamente, anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso all'artigiano che, pur non avendo provveduto inizialmente alla denuncia per una errata valutazione della gravità delle lesioni ovvero per il timore di ispezioni da parte degli Enti di vigilanza, successivamente sia portato a ritornare sui propri passi dalla persistenza o dal peggioramento delle condizioni sanitarie iniziali.

La sanzione è, invece, applicabile per la denuncia tardiva dell'infortunio occorso all'artigiano che riveste la qualifica di socio o coadiuvante familiare nell'impresa.

## INDICAZIONI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL'INFORTUNIO SUL LAVORO

Affinché un incidente avvenuto sul lavoro sia riconosciuto dall'INAIL come infortunio è necessario che ricorrano, oltre alle lesioni dell'integrità psico-fisica, l'**occasione di lavoro** e la **causa violenta**. A questi fini è necessario che la denuncia venga effettuata correttamente, onde evitare che una erronea descrizione degli eventi possa comprometterne il riconoscimento come evento avvenuto per cause di lavoro, sin dalla stesura del primo certificato medico. E' fondamentale sapere che non basta il rilascio della documentazione medica rilasciata spesso dal Pronto Soccorso per vedere riconosciuto l'evento; l'infortunato titolare artigiano deve attivarsi obbligatoriamente attraverso la denuncia d'infortunio.

Al riguardo l'Associazione fornisce all'artigiano tutte le modalità necessarie e attraverso il Patronato INAPA un servizio gratuito per la tutela dello stesso nei confronti dell'Istituto.

Il Patronato, infatti, è preposto alla consulenza e alla tutela dei cittadini in materia di assistenza, sicurezza sociale e previdenza e l'INAPA può assistere l'artigiano in tutte le fasi amministrative e giudiziarie per il riconoscimento e l'attribuzione delle prestazioni; svolge le sue funzioni con competenza e professionalità, essendo dotato di legali e medici-legali convenzionati.

**È importante sapere che il riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale può dar luogo a diverse prestazioni, alcune delle quali di carattere economico. Si forniscono, pertanto, informazioni di carattere generale sui concetti e sulle prestazioni principali in ambito INAIL.**

## INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infortunio sul lavoro è un evento avvenuto in occasione di lavoro per **causa violenta**, da cui deriva la morte del lavoratore o una inabilità al lavoro assoluta, permanente o temporanea, che abbia comportato l'*astensione dal lavoro per più di tre giorni*. Gli elementi che devono, quindi, essere presenti perché un infortunio possa essere ritenuto infortunio sul lavoro sono:

- la causa violenta;
- l'occasione di lavoro;
- l'inabilità.

La **causa violenta** consiste in un'azione rapida e concentrata nel tempo che agisca dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore provocando una lesione. Nella maggior parte dei casi, la causa violenta è di natura traumatica ma può anche essere termica, elettrica, psichica, da sforzo, microbica o virale.

L'**occasione di lavoro** è costituita dal rapporto causa-effetto tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'evento lesivo. Affinché un evento possa essere qualificato come infortunio sul lavoro non è sufficiente che occorra in ambiente di lavoro e in orario di lavoro ma è necessario che lo stesso possa collegarsi al lavoro svolto. Deve essere, infatti, il lavoro a determinare il rischio in presenza del quale si verifica l'infortunio.

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento doloso da parte del lavoratore mentre sono inclusi quelli accaduti per colpa (imprudenza, negligenza, imperizia).

È considerato infortunio sul lavoro anche l'**infortunio in itinere**, cioè quello occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro; durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

## MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale è una malattia contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa, causata da una lenta e progressiva azione lesiva connessa alla lavorazione, che può manifestarsi anche a distanza di tempo dall'abbandono della lavorazione rischiosa.

Le malattie professionali si distinguono in tabella e non tabellate.

Le prime sono elencate in apposite tabelle dove sono indicate le lavorazioni che possono provocare ciascuna malattia ed il periodo massimo indennizzabile, vale a dire l'intervallo di tempo entro cui deve manifestarsi la malattia per avere la presunzione legale di origine (ciò significa che si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale).

In sostanza, quando la malattia è compresa nella tabella è considerata professionale se l'assicurato è stato esposto al rischio derivante dalle lavorazioni indicate e se la malattia si manifesta entro il periodo di tempo previsto rispetto alla cessazione della lavorazione morbigena.

Le seconde sono quelle non indicate in tabella o denunciata oltre il periodo massimo indennizzabile. In tal caso, il lavoratore ha l'onere della dimostrazione del nesso eziologico e deve, pertanto, dimostrare che la malattia è stata provocata dalle lavorazioni svolte.

Nell'ambito dell'attività artigianale, le malattie professionali più ricorrenti sono quelle:

### ➤ osteoarticolari e muscoloscheletriche:

- rachide (collo e schiena) *ernie discali lombari / cervicali* (ad es: edili – boscaioli – addetti a carico/scarico – marmisti ecc.)
- arti superiori (spalle - braccia – mano - polso) *tendiniti / epicondiliti / tunnel carpale / cuffia dei rotatori / Morbo Dupuytren* (ad es. pittori/decoratori – parrucchieri – barbieri – sarte – tappezziere – carrozzieri)
- arti inferiori (gambe e piedi) *borsiti pre-rotulea, meniscopatie, tendiniti, talgia plantare* (ad es. piastrellisti – posa pavimenti e tegole ecc.)

### ➤ causate dal rumore:

- Ipoacusia neurosensoriale - sordità da rumori (ad es: falegnami, muratori – piastrellisti – fabbri – boscaioli – levigatori – tappezziere ecc.)

### ➤ respiratorie:

- bronchi-polmoni - *asma bronchiale / bron-*

*chite cronica / alveolite allergica* (ad es: piastrellisti – posatori in genere – macellai – marmisti – verniciatori)

- naso-occhi: *rinite / oculorinite* (ad es: panettieri – verniciatori – servizi pulizie ecc.)

### ➤ della pelle:

- Dermatiti allergiche da contatto - *eczema da cemento/dermatite irritativa/dermatite follicolare/dermatite irritativa/cheratosi/neoplasia cutanea* (ad es: muratori – pulitintolavanderie – vetrai – giardinieri – parrucchieri ecc.).



## PRESTAZIONI

### INDENNITÀ DI TEMPORANEA

Qualora a seguito di infortunio o malattia professionale si determini un periodo di inabilità assoluta, l'artigiano ha diritto ad una diaria giornaliera (indennità di temporanea) che ha la funzione di integrare il reddito dell'assicurato. L'indennità è pagata a partire dal quarto giorno e per tutto il periodo di astensione dal lavoro. La prestazione è calcolata in misura percentuale (60% dal 4° al 90° giorno e 75 % dal 91°) sulla retribuzione giornaliera convenzionale degli artigiani (47,58 euro per l'anno 2014). La prestazione è assoggetta all'IRPEF.

L'indennità di temporanea è dovuta anche in caso di **ricaduta**, cioè quando dopo la guarigione i sintomi conseguenti all'infortunio si riacutizzano ed il lavoratore ricade nello stato di inabilità assoluta al lavoro. In tal caso non si considera il periodo di tre giorni di franchigia e l'indennità è calcolata sulla retribuzione media giornaliera più favorevole tra quella percepita nei 15 giorni precedenti l'infortunio e quella al momento della ricaduta.

### DANNO BIOLOGICO

Nel caso in cui al termine del periodo di inabilità temporanea permangano postumi permanenti che diminuiscano la capacità lavorativa, il lavoratore ha diritto ad una prestazione economica se l'inabilità è **superiore al 5%**.

Se l'invalidità è compresa tra il 6 ed il 15% viene risarcito il solo **danno biologico** (lesione dell'integrità psicofisica della *persona*); l'importo viene liquidato in capitale (cioè in unica soluzione) e varia in funzione del sesso e dell'età del lavoratore.

## RENDITA

Se l'invalidità è **dal 16% in poi**, viene risarcito, oltre al danno biologico, anche il **danno patrimoniale**; l'importo è liquidato in rendita ed è calcolato applicando la percentuale di menomazione al minimale annuo del settore industria.

## REVISIONE

Il danno, che alla fine del periodo di inabilità temporanea assoluta può essere valutato senza postumi, con postumi non indennizzabili o con postumi indennizzabili, può subire un aggravamento; in tal caso è consentito chiedere la revisione della valutazione del danno. Ai fini dell'adeguamento della **rendita**, la domanda di aggravamento può essere inoltrata:

- **ogni anno per i primi 4 anni, al settimo anno, al decimo anno**, se si tratta di infortunio sul lavoro;
- **ogni anno** per le malattie professionali (ad es: il falegname ancora in attività, titolare di rendita per ipoacusia, se aggravato, può chiedere l'aumento della rendita inoltrando richiesta di aggravamento ogni anno, producendo un nuovo esame audiometrico a supporto).

Il termine massimo entro il quale è possibile effettuare la revisione è di **10 anni per gli infortuni** e **15 anni per le malattie professionali**. Anche dopo il 15° anno è possibile far riconoscere la prestazione a certe condizioni.

La revisione per aggravamento della menomazione che ha dato luogo al danno biologico può essere chiesta con le stesse scadenze previste per la revisione delle rendite. Tuttavia l'indennizzo può essere adeguato una sola volta. Successivi aggravamenti possono dar luogo all'indennizzo in rendita se il danno supera il 15%.

Nel caso in cui il lavoratore, che alla fine del periodo di inabilità temporanea assoluta sia stato dichiarato *guarito senza postumi* o *con postumi non indennizzabili*, subisce un aggravamento dovuto all'infortunio o alla malattia professionale in misura tale da raggiungere l'indennizzabilità può chiedere, entro 10 anni dall'infortunio o 15 dall'insorgenza della malattia professionale, la revisione per ottenere la liquidazione del capitale o della rendita.

## ELENCO PRESTAZIONI EROGATE DALL'INAIL

- indennità per inabilità temporanea assoluta
- indennizzo del danno biologico
- rendita per inabilità permanente
- rendita ai superstiti
- assegno funerario
- assegno per assistenza personale continuativa
- speciale assegno continuativo mensile
- assegno di incollocabilità
- erogazione integrativa di fine anno

- brevetto e distintivo d'onore
- rendita di passaggio
- integrazione della rendita diretta
- cure ambulatoriali
- cure termali
- protesi ed ausili
- quote integrative familiari.

## RIEPILOGO INTERVENTI ATTIVABILI DAL PATRONATO

- riconoscimento malattia professionale
- richiesta indennizzo infortunio non denunciato
- riconoscimento danno biologico
- riconoscimento diritto a rendita
- revisione infortunio/malattia professionale
- rendita a superstiti
- primo pagamento indennità di temporanea
- prolungamento indennità di temporanea
- ricaduta stato inabilità assoluta temporanea
- richiesta integrazione rendita
- riconoscimento postumi non indennizzabili
- richiesta accertamenti diagnostici specifici
- richiesta cure termali
- richiesta protesi
- richiesta assegno funerario
- tripla annualità
- assegno assistenza personale continuativa
- richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi
- richiesta rimborso medicinali
- spese viaggio/diaria/indennità sostitutiva
- liquidazione in capitale della rendita.



**Il Patronato INAPA  
è a disposizione per la richiesta  
di tutte le prestazioni  
avvalendosi di medici legali gratuiti.**